



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) ha stabilito, in modo esplicito, la possibilità per i lavoratori di versare alla Previdenza Complementare (Fondo Pensione) lo stock di TFR accumulato presso il datore di lavoro.

L'introduzione del comma 7-bis all'art. 23 del Decreto Legislativo 252/2005, ha infatti confermato il chiarimento dato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 e fissato le regole di tassazione per il conferimento del TFR maturato in anni precedenti all'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.

Il conferimento al Fondo Pensione del TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione, rapportate alla permanenza in azienda ed alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire alla forma pensionistica di determinare correttamente la base imponibile in fase di erogazione della prestazione previdenziale. Qualora non venga comunicato l'importo dell'abbattimento, la forma pensionistica non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.

N.ro mesi interi competenza: si intendono i mesi di maturazione TFR. Esempio: per 1 anno e 6 mesi, indicare 18

Rendimenti già assoggettati dall'azienda ad imposta sostitutiva. Nel conferire il TFR pregresso alla forma pensionistica, deve essere comunicata la quota parte (il "di cui") che il datore di lavoro ha già assoggettato ad imposta sostitutiva a partire dal 2001. L'importo dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 11% potrà così essere escluso dall'imponibile all'atto della erogazione della prestazione previdenziale. Ove tale importo non fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.

Distinzione tra TFR maturato sino al 31/12/2000 e TFR maturato successivamente. La distinzione è rilevante in quanto il regime fiscale applicabile è differente. Qualora all'atto del conferimento TFR non fosse fornita la distinzione tra i periodi, la forma pensionistica lo attribuirà interamente al primo periodo utile per l'iscritto.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale del TFR destinato al Fondo Pensione si raccomanda di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale" disponibile nella sezione "statuto" e nella sezione "modulistica" del sito web del Fondo Pensione [www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it).

**L'importo dovrà essere versato dal datore di lavoro alle seguenti coordinate bancarie:**

**Banca: BNP Paribas SS**

**Codice IBAN: IT 50 L 03479 01600 000801108900 - (c/c 000801108900 – Abi 03479 – Cab 01600 – Cin L)**

**Intestato a Priamo – Fondo Pensione Priamo**

**Causale del versamento: Cognome, Nome e Codice Fiscale dell'iscritto\* TFR Progresso"**